



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL PIEMONTE



Garante dei diritti degli animali

I tascabili di Palazzo Lascaris



Garante dei diritti degli animali

I tascabili di Palazzo Lascaris



n. 76

SOMMARIO

Introduzione	3
Come è cambiato il rapporto tra uomo e animali?	4
Quali le conseguenze?	7
Come valutare la sperimentazione animale?	11
Codice penale: cosa è cambiato?	13
L'attività del Garante regionale dei diritti degli animali	17
Conosciamo meglio la persona del Garante	19
La condizione degli animali	22
Miglioramenti legislativi	28
Animali alloctoni invasivi	31

*Direzione Processo legislativo e Comunicazione istituzionale: direttore Aurelia Jannelli
Settore Organismi consultivi, Osservatori e Informazione: dirigente Cosimo Poppa
Settore Difensore civico e Garanti: responsabile Mario Ancilli*

Testi di Mario Bocchio, box di Daniela Roselli

Impaginazione e stampa: Stampa Sud – Lamezia Terme (Cz)

Fotografie: Archivio del Consiglio regionale del Piemonte – Autori vari – Mario Bocchio

Introduzione

Il 27 luglio 2017 il Consiglio regionale del Piemonte ha provveduto a nominare Enrico Moriconi Garante regionale per i diritti degli animali.

È l'articolo 19 della legge regionale 6 del 2010 - "Norme per la detenzione, l'allevamento, il commercio di animali esotici e istituzione del Garante per i diritti degli animali" - a prevedere questa figura istituzionale.

Sono accorsi alcuni anni prima che si arrivasse a ricoprire la carica con la nomina effettiva di una persona.

La decisione di legiferare si situa in una visione attuale del rapporto tra i poteri delle Amministrazioni e i bisogni dei cittadini. Non si può negare che il tipo di vita odierno, con tempi sempre più affrettati tra i cambiamenti che intervengono nel corpo sociale e le necessità di dare loro una sistemazione, un ordine, fa scivolare i poteri legislativi e quelli esecutivi verso un indirizzo maggiormente decisionista, che può provocare disagio nei cittadini quando devono confrontarsi con le Pubbliche amministrazioni.

Nelle democrazie si è così sviluppato un insieme di misure volte al bilanciamento dei poteri e, al di fuori dei correttivi che sono stati introdotti a livello di diritto amministrativo, si sono individuati strumenti per interfacciare direttamente i cittadini con le istituzioni e a tale scopo rispondono gli organi di garanzia. Strumenti di questo tipo sono la figura del Difensore civico, il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Piemonte, il Garante dell'infanzia e dell'adolescenza a cui si è aggiunto appunto il Garante per i diritti animali.

La scelta di legiferare il Garante per i diritti animali va nella direzione di accogliere le istanze espresse dalla società attuale, nella quale le posizioni a favore di una maggiore attenzione verso gli animali sono in grande crescita numerica.

Presidente del Consiglio regionale del Piemonte

Come è cambiato il rapporto tra uomo e animali?

A cercare di comprendere la sua evoluzione, ci viene aiuto lo stesso Garante Moriconi.

L'istituzione del Garante è anche un segno del cambiamento in atto del rapporto uomo-animali che è riassunto nel termine utilizzato in legge "diritti animali", sicuramente impegnativo. Quando si ragiona sul rapporto degli esseri umani con gli altri viventi sono comuni vocaboli come protezione, tutela, benessere, maltrattamento, soprattutto protezione è quello storicamente più antico. Nell'insieme indicano che all'essere umano spetta il ruolo di operare affinché agli animali siano garantite le migliori condizioni di vita; si tratta cioè di una posizione antropocentrica per cui è sempre l'umano al centro della decisione.

Storicamente si può far risalire a Henrt Salt, nel 1800, un ruolo importante sul tema dei diritti animali, poichè aveva sollecitato la riflessione sul fatto che gli animali, in quanto esseri senzienti in grado di provare dolore e sofferenza, dovevano essere inseriti in un ambito di rapporti di tipo diverso, separandoli dal mondo inanimato a cui erano assimilati, e resi simili quanto meno sul piano dei diritti fondamentali agli esseri umani.

Il significato attuale del termine si deve a Peter Singer e a Tom Regan che hanno utilizzato in modo specifico la parola diritti riferita agli animali, essenzialmente sulla base del principio per cui, essendo esseri viventi in grado di provare dolore e sofferenza, avessero diritto al rispetto della loro vita biologica e alla non sofferenza.

Per questi motivi, con il termine di "diritti" si affronta l'argomento del rapporto uomo-animali sostanzialmente da un punto di vista diverso, anche se poi si vedrà che, all'atto pratico, le cose stanno diversamente: parlando di diritti è l'altro individuo, cioè l'animale in questo caso, che è di per se stesso portatore di un principio di rispetto, vi è quindi un ribaltamento per cui a



Sequestro di cavalli malnutriti da parte dei carabinieri

prescindere dalla decisione umana l'animale ha una sua esigenza. Questo fondamento basilare è stato sottoposto a critiche, la prima e sostanziale è quella per cui i diritti in campo umano valgono in quanto vi è chi li esige, come invece non è possibile per gli animali. La risposta è abbastanza semplice e ricorda che anche per gli umani vi sono categorie che non li possono esigere di per sé, quali i neonati, i malati in stati comatosi o più gravi, le persone che per varie ragioni non sono in grado di esprimersi. Per queste categorie, come per gli animali, è responsabilità umana garantire i diritti e quindi, come si è anticipato in precedenza, anche per i diritti animali è pur sempre l'uomo, nel caso in cui li riconosca, a dover farli rispettare. Un altro aspetto importante del parlare dei diritti è che, se lo si accetta, si pone l'animale sullo stesso piano ideale degli umani, poiché i diritti fondamentali di cui si chiede il rispetto non possono essere che quello al mantenimento della vita biologica e alla non sofferenza.



Un cane alla catena (a sinistra), la paura di un vitello al macello

Certamente proprio queste considerazioni sono quelle che più innestano polemiche e suscitano contrarietà, poiché si tratta di una perdita di potere dell'essere umano, un equalitarismo che, si deve dire, non è ancora accettato dalla maggioranza delle persone.

Come annotazione storica, si può ricordare che già nella teoria evuzionista di Darwin vi erano i presupposti per parlare di diritti animali, se, come viene riportato, lo scienziato si era confrontato con i vertici ecclesiastici prima di dare alle stampe il suo lavoro, conscio della grande novità che introduceva nel fatto che, se la natura non fa salti, l'uomo come derivato dagli animali era sicuramente più vicino ad essi di quanto i contemporanei pensassero.

Comunque il tema della vicinanza-lontananza dell'uomo con gli altri esseri animati è tuttora uno degli argomenti di più complessa soluzione.

Quali le conseguenze?

Il riconoscimento dei diritti animali è pertanto, per le implicazioni teoriche che coinvolge, un fattore complesso così come lo sono le conseguenze pratiche che potrebbe indurre.

L'analisi di Moriconi si fa più approfondita: *“Il pieno riconoscimento dei diritti animali porterebbe ad uno stravolgimento totale della società umana quale la conosciamo, cambiamento di cui forse è oggi difficile persino comprenderne la vastità. Se si considera la vita attuale, gli animali sono compartecipi, volenti o nolenti, di quasi ogni attività umana: l'alimentazione; il vestiario; il divertimento (dalle corse dei cavalli alla corrida, ai circhi, agli zoo); la sperimentazione medica e non solo. In tutte queste attività la conseguenza per gli altri viventi è lo sfruttamento del loro corpo, sia obbligati a condizioni di vita non naturali, come negli allevamenti, sia destinati a conferire il corpo fisico in modo violento e finale con la morte, o ancora con l'obbligo a comportamenti che non fanno parte della loro vita naturale (negli utilizzi a scopo ludico). Considerando il fattore del cambiamento collegato al riconoscimento dei diritti, è evidente che, come diceva Tom Regan, non si può pensare ad una rivoluzione immediata e subitanea di una tale portata, ma sono da valorizzare quegli esempi che dimostrano come il cambiamento possa avvenire per gradi”*.

Sempre come diceva Tom Regan, più volte ospite a Torino anche del Consiglio regionale, si deve mirare non *“a gabbie più grandi ma a gabbie vuote”*.

Ci sono già esempi di cambiamenti parziali ma sostanziali, ad esempio è stata *“vuotata la gabbia”* per quanto riguarda il diritto alla vita degli animali di affezione, per i quali la legge 281 del 1991 prevede la non possibilità di eutanasia se non per casi di gravissima condizione clinica; si può interpretare come, per essi, sia stato accettato il principio del diritto alla vita. In questo caso si constata una sorta di circuito benevolo poiché la legge recepisce quello che è un sentimento diffuso nell'insieme della popolazione ma, nello stesso tem-



Benessere animale sui pascoli montani del Piemonte: la fattrice con il suo vitellino

po, la legge stessa opera per la diffusione di un diverso approccio con gli animali, chiedendone il rispetto della vita.

Altrettanto importante e dello stesso segno la legge sul maltrattamento, la 189 del 2004, poiché ribadisce il principio dell'inviolabilità della vita e della non sofferenza, almeno in determinate circostanze e non in senso assoluto.

Si deve interpretare come una positiva novità la legge recentissima approvata dal Parlamento italiano per la progressiva dismissione degli animali dai circhi - fa notare Moriconi - È un passo che l'Italia ha intrapreso sull'esempio di molte altre nazioni che così hanno legiferato, determinando non una riduzione del danno provocato agli animali, bensì proprio la soppressione di una condizione assolutamente negativa. In questo caso, insieme al sentire comune a favore della liberazione degli animali, molto sono serviti i lavori

scientifici che illustravano la sofferenza degli animali nei circhi.

Il principio della riduzione del danno è un altro dei punti che contrasta con quello dei diritti. Finora la legislazione corrente, nazionale e internazionale, si basa proprio sul concetto della riduzione del danno. Tutte le leggi che propongono la tutela del benessere - sottolinea il Garante regionale - non mirano alla promozione del benessere assoluto degli animali, bensì a garantire il maggior benessere possibile nel rispetto però dell'interesse umano a continuare ad utilizzare gli animali, per ritornare a definizioni già usate, mirano cioè ad "allargare le gabbie". Non si tratta certo di disprezzare il lavoro utile a fornire agli animali condizioni migliori, però è evidente che si tratta pur sempre di una posizione antropocentrica per cui l'animale continua ad essere sottoposto alla volontà altrui.

Poiché la tipologia del rapporto uomo animale è in continua evoluzione si può sperare che sempre più frequentemente avvengano dei cambiamenti a vantaggio degli animali, anche perchè il cambiamento può avvenire per semplici settori: nell'ampio comparto della sperimentazione animale, si è ottenuta, dopo anni di battaglie, la soppressione dei test per i prodotti cosmetici e anche questo è un esempio di come l'evoluzione a favore dei diritti animali se non avviene in modo totale pure può proporre dei cambiamenti sostanziali, poiché abolisce del tutto la condizione negativa, seppure parziali, perché riferita ad un solo settore in un campo molto più vasto.

Il principio dei diritti animali diventa così un valore assoluto che, prima di portare a quello stravolgimento di cui si parlava in precedenza, può consentire delle evoluzioni positive di rinnovamento in alcuni settori costituendo così un riconoscimento di un valore intrinseco dell'essere animale.



Lo sguardo vigile e fiero di un cane di razza pastore tedesco

Come valutare la sperimentazione animale?

L'argomento della sperimentazione animale è oggetto di una diatriba che si protrae da molto tempo, da quando cioè si sono sviluppati gli esperimenti sugli animali, che dapprima non si effettuavano, e contestualmente si sono alzate le voci di protesta contro la pratica.

Per entrare nel merito della discussione occorrerebbe presentare le motivazioni delle due posizioni contrapposte, anche se, volendo, si può effettuare una sintesi estrema ricordando che entrambe le posizioni non possono escludere che gli esperimenti con animali significano una loro sofferenza, accettata da chi è favore, rifiutata da coloro che sono contrari.

Proprio per questo, il punto di contrapposizione è la posizione etica che si assume: chi è favorevole agli esperimenti sostiene che la sofferenza degli animali è inevitabile ma necessaria per il bene degli esseri umani, cioè privilegia una posizione antropocentrica, per cui i diritti umani sono sicuramente e in ogni caso superiori a quelli degli animali.

Come si può comprendere, chi è contrario sostiene invece che gli animali sono portatori di diritti universali che non possono che essere quello al diritto alla salvaguardia della vita e alla non sofferenza e pertanto non devono essere sottoposti a prove dolorose, che possono giungere fino alla morte.

Un punto - a detta di Moriconi - va specificato. Spesso si presentano gli



Cavie per la sperimentazione animale (a sinistra), dimostrazione pratica del battito cardiaco

oppositori alla sperimentazione come persone contrarie alle innovazioni e che rifiutano il progresso. Si tratta di una forzatura e di una non comprensione delle problematiche altrui: gli oppositori alla sperimentazione sostengono infatti che non si tratta di abolire la sperimentazione ma di sostituire gli animali con altri test, con altre tecnologie, molte delle quali sono già disponibili. E molte di più lo sarebbero se vi si dedicasse tempo e risorse nella ricerca invece di limitarsi a sviluppare solo la ricerca sugli animali.

Un altro, tra i tanti, argomenti in merito è quello dello scopo cui sono rivolti gli esperimenti, e questo chiama in causa la questione delle trasformazioni biotecnologiche dei maiali per usarli come fornitori di organi anatomici ad uso umano. La discussione da alcuni anni si concentra sui tentativi di dar origine a maiali in qualche modo "umanizzati" con dna umano per trapiantarne il cuore su un corpo umano. Queste ricerche, al di là degli aspetti etici, sono molto contrastate anche perchè la fase sperimentale passa attraverso il posizionamento del cuore del maiale su di una scimmia per verificare la compatibilità dell'intervento. In questo modo si sono sacrificati molti animali, certamente facendoli soffrire, finora senza alcun risultato concreto.

La vicenda dimostra un'altra verità. Discutere criticamente sulla sperimentazione animale non significa rinnegare la ricerca ma neppure focalizzarsi su di un singolo punto: è tutto il sistema che va rivisto avendo come obiettivo l'introduzione di metodi alternativi.

In campo scientifico la ricerche procedono e individuano nuove strade, quello che si chiede è che anche per la sperimentazione non ci si fermi a quanto si è fatto fin qui ma ci si organizzi per avanzare davvero e escludere gli animali, percorso che aiuterebbe davvero a far crescere la ricerca medico scientifica.



Trapianti di organi suini nell'uomo, come le valvole cardiache

Codice penale: cosa è cambiato?

La modalità di trattamento degli animali erano entrate da tempo nel Codice penale con l'articolo 727 che poi è stato riformato nel 2004 con la legge 189. Dopo l'entrata in vigore della nuova legge si sono sviluppate molte discussioni sulla sua interpretazione, come sempre avviene, e sulla sua applicabilità. Anche per il lavoro svolto nelle sedi giudiziarie da molte associazioni di tutela degli animali, nel tempo si è creata una certa giurisprudenza e si sono avuti dei risultati significativi. La vera novità della legge 189 del 2004 è nella sua portata che è stata molto ampliata rispetto al precedente articolo 727, che la legge 189 peraltro modifica e riforma.

Come fa notare Moriconi, anche se nel dispositivo legislativo si fa riferimento al "sentimento verso gli animali", il contenuto recepisce le conoscenze più recenti per quanto riguarda la percezione della sofferenza negli animali.



Sperimentazione su un cane di razza beagle

Infatti l'articolo 544 ter prevede come maltrattamento non solo lesioni e sevizie cioè eventi dannosi al corpo fisico dell'animale ma anche la fattispecie di "comportamenti, fatiche o lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche". Ciò introduce il principio che si induce sofferenza negli animali quando si mantengono in condizioni "incompatibili" con la loro etologia. Al riguardo si deve considerare che in etologia i "comportamenti" sono le attività naturali degli animali: comportamento alimentare, esplorativo, ludico, parentale, comunicativo-sociale, sessuale nella loro completezza. Se si analizzano complessivamente si constata che sono le attività che gli animali possono espletare negli ambienti naturali quando vivono in libertà. Dalla parziale descrizione dei comportamenti si evince come esista un parallelismo molto stretto tra etologia e natura, d'altra parte la natura animale non è proprio l'insieme dei comportamenti dello stesso nella vita libera? Il richiamo alla natura è una specifica presente nella legge sul maltrattamento poiché la modifica del citato articolo 727 prevede che sia maltrattamento il mantenere gli animali in condizioni contrarie alla loro natura e produttive di grave sofferenza.



Ghepardo in gabbia in uno zoo

La legge introduce un'altra importante novità: definendo la fattispecie di "comportamenti etologici" e quello di "natura" riconosce oltre al dolore per danni fisici anche quello per dati psicologici. Infatti l'ambiente in cui l'animale si trova a vivere, quando è artificialmente creato dagli esseri umani, ad esempio allevamenti, stabulari, gabbie, box, ecc., agisce determinando una criticità, dal momento che gli animali risentono delle condizioni ambientali con stati di stress. Infatti lo stress è la capacità di un animale nell'adattarsi all'ambiente; quando le condizioni sono troppo negative e perdurano troppo a lungo si ha la manifestazione dello stress cronico, che, per ammissione universale, comporta sofferenza. Cioè la legge ammette che gli animali possano soffrire anche per motivi psicologici, per le condizioni di vita inadeguate. L'applicazione della legge si interseca, in un certo senso, con gli altri dispositivi legislativi emanati in recepimento di direttive europee, che hanno legiferato sul "benessere" dei vitelli, delle galline ovaiole, dei polli, dei suini, nei trasporti animali, nelle macellazioni, legislazione di tipo sanzionatorio e non penale. Nell'applicazione delle leggi, nei casi in cui si verifichi una condizione negativa per gli animali vi è una duplice possibilità: o la sanzione se la situazione non configura i termini del reato di maltrattamento oppure la denuncia penale se tali presupposti sono presenti.

All'atto pratico la nuova legge ha comportato quindi una variazione fondamentale nel rapporto tra l'uomo e gli animali poiché si deve prestare attenzione alla condizione animale di per sé, si parte dal rispetto delle necessità dell'essere animale, le dirette conseguenze che l'altro vivente si trova a vivere in dipendenza delle scelte degli esseri umani; questa è la conclusione inevitabile dal momento che si riconosce che gli animali, tutti, poiché non vi è distinzione di specie, possano soffrire anche per motivi etologici. Il principio fondante della legge è stato recepito da più sentenze di Tribunale che ammettono il danno etologico comportante sofferenza; una tra tutte, quella conosciuta come Green Hill.

Certamente è innovativo il principio accolto dalla legge 189 del 2004, e in questo senso si può affermare che la legge rappresenta un modo di pensare comune di maggiore attenzione verso le condizioni degli animali; tuttavia - come auspica il Garante - è altrettanto fondamentale che le persone recepiscano il vero portato dell'importanza della condizione animale affinché si operi per migliorare le condizioni di mantenimento degli animali in maniera significativa, poiché i procedimenti giudiziari per i casi gravi sono inevitabili ma hanno una ulteriore utilità se contribuiscono a migliorare la situazione generale.



Cane felice nel giardino di casa: una dimostrazione di benessere animale

L'attività del Garante regionale dei diritti degli animali

Come si evince dalla legge istitutiva, interessa due filoni principali poiché vi è un indirizzo di supporto e, in un certo senso, di verifica dell'attività delle Amministrazioni pubbliche e un campo di intervento con azioni a favore degli animali.

Nei confronti delle Amministrazioni pubbliche il Garante ha il compito di promuovere provvedimenti normativi che siano utili, in senso generale, al miglioramento delle condizioni degli animali, nonché a formulare proposte per progetti pilota che abbiano lo stesso scopo; è prevista pure una rendicontazione annuale al Consiglio regionale.

Molto più corpose sono le attività nei confronti del pubblico: il garante riceve le segnalazioni di reclami di chiunque venga a conoscenza di azioni lesive nei confronti degli animali, provvede a denunciare o segnalare all'attività giudiziaria le azioni configurabili come reati nei confronti degli animali, cura la conoscenza tra il pubblico delle diverse norme che regolano i rapporti con gli animali, realizza la mappa dei servizi pubblici e privati relativi alla tutela, al benessere e alla salvaguardia dei diritti animali; analizza le condizioni degli animali, anche quelle di quelli provenienti da altri paesi con particolare riferimento alla convenzione sul commercio degli animali esotici (Cites) e alle normative in materia di animali; intraprendere le iniziative necessarie per contrastare l'uso di sostanze illegali nelle competizioni con animali; promuove la conoscenza degli interventi delle Amministrazioni pubbliche a tutela dei diritti degli animali.

Il Garante si relaziona in modo ufficiale con i cittadini all'interno del sito web del Consiglio regionale del Piemonte (www.cr.piemonte.it) e tramite la mail garanteanimali@cr.piemonte.it.

Sul sito sono indicate anche le modalità con le quali il Garante si è organizzato per gestire le segnalazioni dei cittadini.

Si tratta, nel complesso, di una mole considerevole di lavoro.



Cane degente in una clinica veterinaria

Conosciamo meglio la persona del Garante

Enrico Moriconi, 68 anni, veterinario, già consigliere regionale nella settima e ottava legislatura, dopo la laurea ha conseguito due specializzazioni rispettivamente in "Ispezione degli alimenti di origine animale", e in "Sanità animale, igiene degli allevamenti e delle produzioni animali" all'Università di Torino, e due corsi nella Facoltà di Parma in "Inquinamento, produzioni animali e salute umana" e "Tecnologie e biotecnologie avanzate in Medicina veterinaria". Come attività lavorativa ha svolto per alcuni anni la libera professione per poi entrare nel Servizio sanitario regionale.



Enrico Moriconi

Ha pubblicato 28 documenti scientifici a diversi congressi e su riviste specializzate in collaborazione con altri colleghi.

Ha anche scritto diversi libri: sette a sua firma, e altrettanti in collaborazione. Tra i primi merita ricordare "La città degli uomini e degli altri animali"; "Cuori con la coda, storie di veterinari e animali" (entrambi edizioni Cosmopolis).

Tra i testi in collaborazione, importante il contributo "La valutazione del dolore e della sofferenza degli animali" in "Tutela Giuridica degli Animali " di Maurizio Santoloci e Carla Campanaro. ed. Diritto e Ambiente; "Medicina Veterinaria e bioetica", nei Quaderni di Bioetica, ed. Macro; e "Bioetica e allevamenti" nel Trattato di Biodiritto a cura di Stefano Rodotà, Tomo V "La questione animale" a cura di Silvana Castignone e Luigi Lombardi Vallauri

Spicca poi il video documentario del 1999, "La fabbrica degli animali", per la regia di Adonella Marena, produzione ASVeP., presentato a Cinemambiente Torino nello stesso anno.

Circa 172 sono stati gli interventi durante convegni e conferenze.

Ha poi svolto attività periziale ufficiale in venticinque procedimenti giudiziari, tra i quali merita ricordare il procedimento penale 6255-05 per maltrattamento di animali di allevamento nel Tribunale di Torino; il processo Green Hill nel quale era perito ufficiale, che ha visto la condanna definitiva in Cassazione dei responsabili di un allevamento per maltrattamenti su cani di razza beagle ; tre procedimenti in Tribunali diversi a carico del CircoVictor, tutti chiusi con condanna in primo grado; il processo a carico del Circo Medrano nel Tribunale di Padova, con condanna in primo grado. E ancora il procedimento penale nel Tribunale di Modena con patteggiamento del "indagato per maltrattamento in un laboratorio di sperimentazione animale.

Numerose sono anche state le volte che ha operato nel ruolo di consulente libero professionista di parte.

Parallelamente ho svolto una notevole attività di divulgazione delle tematiche inerenti gli animali e il rapporto uomo-animali con interviste per la stampa, la radio e la televisione nonché con partecipazioni a trasmissioni radiofoniche e televisive.



Allevamento bovino in Piemonte

La condizione degli animali

Tra i compiti del garante per i Diritti animali figura anche la segnalazione all'Autorità Giudiziaria di eventuali fatti configurabili come reati penali.

Il compito richiede al Garante una certa attenzione nello svolgimento del suo operato, in quanto in primo luogo deve accertarsi di alcuni elementi basilari. Innanzi tutto deve verificare che la richiesta pervenga in forma esplicita e non anonima e successivamente che sia relativa ad una situazione reale e quindi che il caso segnalato sia effettivamente necessario di attenzione.

Quindi il Garante può provvedere a verificare se la problematica è stata già oggetto di attenzione da parte di qualche organismo ufficiale, quali le Asl Veterinarie competenti per territorio o Organi di Polizia e quali siano stati eventualmente gli esiti.

Sulla base degli elementi raccolti il Garante può sottoporre il caso ai Servizi veterinari oppure, se emergono gli estremi della presenza di un reato, provvederà, come previsto dal suo ufficio, alla segnalazione all'Autorità giudiziaria.

Si deve considerare che l'operatività del Garante non prevede altre tipologie di intervento relativamente a questa problematica.

Come si può constatare, pertanto, la segnalazione all'Autorità Giudiziaria richiede una disamina relativa alla condizione dell'animale come delineata dalla leggi vigenti.

In questo ambito vi sono essenzialmente, in Italia, due corpi legislativi con differenti indirizzi.

Una produzione legislativa si basa su Decreti di recepimento delle Direttive europee fondate sulla "tutela del benessere degli animali" e segnatamente negli allevamenti in generale (d.leg. 106/2001), nei vitelli da ingrasso, nelle galline ovaiole, nei polli, nei suini, nonché nella macellazione e nei trasporti. Invece, come noto, la legislazione inerente il maltrattamento si incardina



Controllo veterinario in un allevamento suino in Piemonte



Allevamento intensivo di polli

sulla l.189/04 e sull'art. 727 c.p. Il comma.

Quindi nelle specie trattate dai decreti legislativi vi è la necessità di decidere quale legge applicare.

La differenza tra i due corpi legislativi è che la violazione delle leggi sulla tutela prevede la sanzione pecuniaria mentre per la l.189/04 si ha la segnalazione di reato.

Si deve pertanto fare una ulteriore specificazione. La legge 189/04 di fatto configura una fattispecie più grave rispetto alle leggi sulla tutela del benessere; diverse sentenze hanno sancito che vi è la possibilità di una diversa valutazione condizioni degli animali. In parole semplici sono le conseguenze sofferte dagli animali la chiave di volta dell'interpretazione: se le violazioni delle leggi sulla tutela del benessere non inducono conseguenze per gli animali si è nella fattispecie della sanzione pecuniaria se, al contrario, sono presenti condizioni di sofferenza si è in presenza del reato penale previsto dalla l.189/04.

Un approfondimento è necessario sulla base della terminologia utilizzata nella legge 189/04 la quale prevede come fattispecie "lesioni, sevizie e comportamenti fatiche e lavori insopportabili per l'etologia degli animali" e anche le "condizioni incompatibili con la natura degli animali" (art.727 c.p. Il comma).

Se lesioni e sevizie sono termini chiari di per sé, gli altri riferiti all'etologia richiedono una specificazione. L'etologia è un ramo della biologia che studia il comportamento naturale degli animali e per chiarire consiste nello studio del comportamento alimentare, di esplorazione, ludico, sessuale, parentale, comunicativo. Come si comprende si tratta delle attività che l'animale svolge in ambito naturale, pertanto, in qualche modo, il comportamento etologico è anche quello che si intende per natura degli animali.

Ne discende che l'analisi della situazione degli animali non è solo la valutazione dei danni corporei subiti ma anche il giudizio sulla condizioni

di vita poiché l'etologia è la manifestazione delle azioni che l'animale può svolgere in base a quanto permesso dall'ambiente in cui vive.

Riassumendo per la legge 189/04 e l'art.727 c.p. Il comma il reato di maltrattamento si configura non solo in caso di danni fisici visibili ma anche se l'animale viene tenuto in un ambiente nel quale non può estrinsecare i suoi comportamenti naturali.

Poiché le leggi che tutelano il benessere indicano elementi fondamentali da garantire, il combinato disposto delle diverse leggi porta alla conclusione che se l'ambiente in cui gli animali vivono non rispetta i bisogni degli animali si può essere in presenza o di una violazione da sanzionare o di un reato penale se vi sono delle conseguenze per gli animali, come, appunto, si era detto in precedenza.

Lo scopo della valutazione della condizione animale sarà pertanto la quantificazione delle negatività subite dall'animale in conseguenza o di fatti traumatici in senso lato oppure degli effetti indotti dall'ambiente.

La valutazione etologica può utilizzare strumenti analitici definiti "indicatori etologici" cioè la constatazione di comportamenti anomali rispetto a quelli naturali:

L'elenco degli indicatori etologici comprende: inibizione di tutte le attività (es. la fuga); reazione di immobilità (freezing); movimenti intenzionali; movimenti e posture ambivalenti; attività a vuoto; attività ridirette; eccitazione; attività di sostituzione; comportamenti nevrotici; iperaggressività; stereotipie comportamentali.

Un altro strumento disponibile sono le Cinque libertà, elaborate dal "Farm Animal Welfare Council" nella formula che segue:

libertà dalla fame e dalla sete e dalla cattiva nutrizione, garantendo un facile accesso ad acqua fresca e a una dieta che mantenga piena salute e vigore;
libertà dal disagio, che comporta un ambiente appropriato che includa un riparo e una confortevole area di riposo;

libertà dal dolore, ferite, malattie con prevenzione e rapida diagnosi e terapie, attraverso la prevenzione e rapide diagnosi e trattamenti;

libertà di esprimere un comportamento specie-specifico naturale, provvedendo sufficiente, attrezzature appropriate e la compagnia di animali della stessa specie;

libertà dalla paura e dall'angoscia, assicurando condizioni e trattamenti che evitino la sofferenza mentale.

Si può osservare che riassumono in senso generale le necessità fondamentali degli animali.

In conclusione la valutazione della condizione degli animali deve verificare la presenza di eventuali danni fisici oppure l'esistenza di una condizione di vita che produce gravi danni all'animale.

Al Garante non spetta certo la formulazione di un giudizio valutativo, il suo compito sarà di verificare la documentazione fornita per svolgere quanto detto in apertura, ovvero utilizzare il materiale per richiedere approfondimenti alle Autorità competenti, siano esse i Servizi veterinari delle Asl o gli Organi di Polizia oppure segnalare il caso all'Autorità Giudiziaria.

Miglioramenti legislativi

La legislazione inerente gli animali è cresciuta negli ultimi decenni sulla spinta di una aumentata sensibilità collettiva verso gli altri esseri viventi e si può essere sicuri che la produzione di leggi non si fermerà, proprio perché è cambiato il modo di rapportarsi delle persone con gli animali; in regione come a livello nazionale o europeo si avrà modo di confrontarsi per predisporre leggi o decreti in grado di offrire migliori strumenti di tutela.

Legge 34/93.

A livello regionale permane una legge che, a suo tempo è stata di avanguardia a livello italiano, si tratta della legge 34 del 1993 una delle prime a recepire la legge nazionale 281 del 1991 sulla tutela del benessere degli animali d'affezione. Poiché è stata molto precoce ha aperto la strada a molte regioni, però oggi qualche ritocco sembra rendersi necessario. Un fatto che è stato modificato da leggi emanate successivamente, ad esempio, è il divieto di mantenimento dei cani con la catena, prevedendo l'obbligatorietà del recinto o box. Sembra un indirizzo sul quale merita riflettere per rispettare l'etologia dei cani animali sociali che con la catena sono oggetto di una limitazione etologica.

Altri elementi che non sono presenti nella l. 34/93, che è adesso utile inserire nel contesto, sono consentire l'accesso dei cani negli esercizi commerciali, stabilire norme per la tutela dei cani nei negozi di vendita, nel trasporto familiare e nelle abitazioni.

Altri punti cardine sono la suddivisione dei ruoli di responsabilità tra Comuni, Regione e Asl nella gestione della legge che non sembra più rispondere pienamente alle necessità attuali.

Legge rifugi.

Il fenomeno del salvataggio di animali da reddito sottratti al circuito dell'allevamento e della macellazione si sta diffondendo in ambito nazionale. Gli

animali però non sono al momento considerati in modo alternativo a quelli che, in virtù di sentenze, sono allevati per scopi zootecnici e ciò crea dei problemi per la loro gestione.

Le strutture di ricovero possono avere nomi diversi, dal santuario al rifugio, e sono normalmente caratterizzate dal fornire possibilità di vita e movimento il più vicine possibili alle condizioni naturali.

Ciò rende spesso gli animali meno disponibili alla costrizione necessaria, ad esempio, per le pratiche inerenti le profilassi di stato, le quali però rivestono minore importanza se si considera che gli animali dei rifugi non ne escono per motivi di commercializzazione ma solo quando giunge il termine della loro vita.

La difficoltà intrinseca dell'effettuazione delle profilassi pone problemi non solo ai conduttori delle strutture ma anche ai servizi veterinari che si trovano a gestire tali situazioni in assenza di una linea guida nazionale cosicché ogni Azienda sanitaria potrebbe adottare modelli di intervento diversi contribuendo ulteriormente a creare elementi di confusione.

Si deve anche aggiungere che in seguito a sentenze giudiziarie possono essere individuati animali, sempre da reddito, che in seguito a confische sono affidati a associazioni che li fanno uscire dal circuito commerciale e li detengono come animali equiparabili a quelli da compagnia.

D'altra parte si potrebbe presentare il rischio che, in assenza di indicazioni chiare, si realizzino strutture di mantenimento degli animali che, nonostante si ispirino al concetto di tutela del benessere degli animali, per carenze strutturali o gestionali, non riescano a raggiungere lo scopo prefissato.

La condizione di animali da compagnia escludendo la possibilità della commercializzazione a scopo alimentare diminuisce fortemente il rischio sanitario relativo all'utilizzo di molecole farmacologiche pericolose, tuttavia è necessario prevedere il controllo sulla somministrazione dei farmaci.

Per questi motivi è utile una legge regionale che individui una categoria

di animali che dalla condizione dell'utilizzo zootecnico passino ad uno status diverso, con requisiti particolari per quanto riguarda la loro gestione e le condizioni di mantenimento; la definizione più appropriata è quella di definirli "animali da compagnia", così specificando che il motivo del loro mantenimento è esclusivamente quello di preservarne la vita. Nel contempo è necessario delineare le caratteristiche fondamentali da garantire per il benessere degli animali e gli interventi a garanzia della biosicurezza anche come salvaguardia del patrimonio zootecnico nazionale.



Una nutria

Animali alloctoni invasivi

Il Decreto Legislativo 230 del 15 dicembre 2017 in vigore dal 14 febbraio 2018, prevede, in recepimento di una Direttiva dell'Unione europea, l'eradicazione delle specie definite Aliene Invasive (ISE). Anche se il Decreto indica la possibilità di utilizzare strumenti diversi dall'uccisione, come la prevenzione, finora si è sempre puntato sull'abbattimento nonostante molti lavori dimostrino come in tal modo non si riesca a risolvere il problema, qualora esistesse veramente.

Infatti come conseguenza i vuoti lasciati dalle uccisioni vengono riempiti da altri soggetti; le uccisioni destrutturano le famiglie o i gruppi e sono un fattore di transumanza degli animali che si aggiunge a quello determinato dal riempimento dei vuoti; gli spostamenti aumentano le possibilità di incontro degli animali con gli esseri umani, sia perché invadono località inconsuete, come accaduto a Genova, sia perché nel popolare zone sconosciute i nuovi arrivati non sanno come evitare gli insediamenti umani. Questi fattori, uniti forse a una scarsa propensione dei cacciatori, denominati nell'occasione selecontrollori, a dedicare tempo e fatica alla caccia di specie non di rilevante interesse, come le nutrie ad esempio, fanno sì che di fatto i paini di abbattimento quasi mai riescano a pervenire allo scopo. Per questo motivi da alcuni anni a questa parte sono stati pubblicati degli studi su sistemi di controllo degli animali basati sulla vaccinazione antifecondativa, farmaci che, come quelli contro i virus, producono anticorpi in grado di impedire la gravidanza. Il vantaggio è quello di non destrutturare le popolazioni, di non favorire spostamenti di individui e di riuscire effettivamente a diminuire il numero dei soggetti sfruttando la mortalità naturale.

Alcuni vaccini sono già prodotti e hanno dimostrato ottimi risultati, la Regione Piemonte potrebbe scegliere di seguire la strada della vaccinazione invece dell'uccisione nell'affrontare il caso delle specie alloctone.

I TASCABILI DI PALAZZO LASCARIS

[...]

42. *Quarant'anni di Notizie (Torino, marzo 2012)*
43. *Ristampa del n. 36, Torino, 2 aprile 1860: inaugurazione del Parlamento a Palazzo Madama*
44. *Il Sigillo della Regione alla Protezione civile (Torino, luglio 2012)*
45. *Diventiamo cittadini europei (Torino, ottobre 2012)*
46. *Società sportive storiche (Torino, febbraio 2013)*
47. *Il Sigillo della Regione ai volontari impegnati nelle emergenze (Torino, settembre 2013)*
48. *Per il risanamento finanziario dell'Italia, Marcello Soleri Milano 1945 (Torino, ottobre 2013)*
49. *Volti e busti in Palazzo Lascaris (Torino, febbraio 2014)*
50. *Amedeo di Castellamonte (Torino, marzo 2014)*
51. *Ritratti di sport piemontese (Torino, aprile 2014)*
52. *Collezioni d'arte a Palazzo Lascaris (Torino, aprile 2014)*
53. *Regione Piemonte: stemma, gonfalone e bandiera (Torino, settembre 2014)*
54. *Guida per il cittadino. Energia elettrica, gas e servizi idrici – A cura del Difensore Civico della Regione Piemonte (Torino, luglio 2014)*
55. *La battaglia dell'Assietta (Torino, ottobre 2014)*
56. *Il Sigillo della Regione Piemonte all'Arma dei Carabinieri (Torino, novembre 2014)*
57. *Viaggio Aned nei Balcani (Torino, dicembre 2014)*
58. *Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia (Torino, febbraio 2015)*
59. *Ragazzi, non giochiamoci! Minori e gioco d'azzardo (Torino, giugno 2015)*
60. *La vocazione internazionale del Piemonte e di Torino (Torino, ottobre 2015)*
61. *L'alba delle autonomie. Statuti medievali di Comuni piemontesi (Torino, novembre 2015)*
62. *Il Poliphilo di Manuzio, capolavoro della tipografia italiana (Torino, novembre 2015)*
63. *Gli editoriali di Notizie della Regione Piemonte (Torino, dicembre 2015)*
64. *Io parto per La Merica. Canti dell'emigrazione piemontese (Torino, aprile 2016)*
65. *La Cittadella di Alessandria (Torino, giugno 2016)*
66. *La Via Francigena. Itinerari in Piemonte (Torino, luglio 2016)*
67. *Gianni Oberto Tarena, politico e studioso piemontese (Torino, settembre 2016)*
68. *Il Garante regionale dei detenuti (Torino, ottobre 2016)*
69. *Curiosità araldiche dei Comuni piemontesi (Torino, novembre 2016)*
70. *Il Sigillo della Regione Piemonte al Sermig*
71. *Il Vallo Alpino in Piemonte*
72. *Un Ducato per il Piemonte*
73. *Il Piemonte contro la violenza di genere*
74. *La cittadinanza attiva*
75. *Il Garante regionale dell'Infanzia e dell'Adolescenza*

La collana completa dei Tascabili è reperibile su: www.cr.piemonte.it in formato pdf, all'indirizzo:
<http://www.cr.piemonte.it/web/comunicazione/pubblicazioni/collane>

